

MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.4 – BONIFICA DEI SITI ORFANI



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'Investimento 3.4 è dedicato alla *bonifica dei siti orfani*, ex aree industriali oggi in stato di abbandono, che rappresentano un serio rischio per la salute dei cittadini.

La misura mira alla bonifica e al loro reinserimento nel mercato immobiliare, col duplice obiettivo di preservare il capitale naturale esistente, senza avviare nuove costruzioni con conseguente consumo di suolo, e di promuovere un'economia circolare.

Le risorse ammontano a 500 milioni di euro e, dopo l'individuazione dei siti orfani del novembre 2021, ne prevedono l'approvazione, la messa in sicurezza e la bonifica entro giugno 2024.

L'articolo 17 del decreto legge 152 del 2021, stabilisce che il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Le informazioni per la predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero della transizione ecologica (MiTE), il 22 novembre 2021 ha approvato con decreto ministeriale 222 l'elenco dei siti orfani da bonificare, nell'ambito dell'Investimento 3.4 e nei limiti dei fondi dello stesso.

I relativi interventi sui singoli siti individuati saranno definiti nel Piano d'azione, come previsto dall'articolo 17 del decreto legge 152 del 2021. Nella premessa al decreto si precisa che la Regione Marche e la Provincia di Bolzano non hanno individuato siti orfani da bonificare e, che quelli presentati dalla Regione Umbria, per l'eccessiva genericità delle informazioni, non sono stati ritenuti candidabili al finanziamento dell'Investimento.

Il Ministero della transizione ecologica ha emanato con decreto direttoriale n. 15 del 23 febbraio 2022¹ i criteri di ammissibilità degli interventi di bonifica dei siti orfani, in particolare tra questi il MiTE ha previsto: la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie di suolo interessata dagli interventi finanziati, il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e il divieto di doppio finanziamento. In allegato al decreto è stata pubblicata anche la *check – list* per la verifica dell'ammissibilità degli interventi finanziati.

¹ Decreto direttoriale n. 15 del 23 febbraio 2022.

Inoltre, occorre segnalare che l'articolo 37 del decreto legge² 77 del 2021, introduce misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali con l'obiettivo di accelerare le procedure di riconversione e la bonifica di quelli contaminati.

² Decreto legge 77 del 31 maggio 2021

Riferimenti normativi	Decreto legge 152 del 2021, articolo 17; legge di conversione 233 del 2021 Decreto legge 77 del 2021, articolo 37; legge di conversione 108 del 2021 Decreto del Ministero della transizione ecologica 222 del 22 novembre 2021, Elenco siti orfani
Tag	PNRR; transizione ecologica; Missione 2; Componente 4; MiTE; economia circolare; bonifica siti; mercato immobiliare; risorse; siti orfani; Conferenza unificata; consumo di suolo; DNSH
Glossario	PNRR; Missione; Componente; siti orfani; Conferenza unificata; DNSH